



A chi di interesse
Milano, 31/01/2023

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Si dichiara che la Spettabile **ENPACL Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro** ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale avente le seguenti caratteristiche:

COMPAGNIA ASSICURATRICE : AIG EUROPE S.A.

N° DI POLIZZA : IFL0013327 appendice 2

RISCHI ASSICURATI : Responsabilità Civile Professionale Consulenti del Lavoro

PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA : dalle ore 24 del 31/12/2022
alle ore 24 del 31/12/2023

PERIODO DI VALIDITA' DELLA SINGOLA GARANZIA PER ASSICURATO : dalle ore 24.00 del giorno di iscrizione all'Albo professionale alle ore 24.00 del 31/12/2023

MASSIMALE : € 250.000,00 per Assicurato, per sinistro e per anno

FRANCHIGIA : € 250,00 per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento

RETROATTIVITA' : dalla data di iscrizione all'Albo Professionale non antecedente le ore 00.00 del 01/01/2021

TERRITORIALITA' : Mondo intero esclusi Usa e Canada

INTERMEDIARIO : Marsh S.p.A. Via San Crispino, 114 - 35129 Padova (PD)

ASSICURATI : Consulenti del Lavoro Neo iscritti nell'annualità 2021 (dal 01.01.2021 al 31.12.2021)

NOTA: Gli **Assicurati** dichiarano che, alla data di effetto della presente polizza, il **fatturato** personale è **inferiore a € 80.000** al netto Iva e oneri sociali e di non aver ricevuto **richiesta di risarcimento** né di essere a conoscenza di **circostanze** dalle quali possano derivare richieste di risarcimento.

Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.

Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono :

per *Assicurato* si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione* (a titolo esemplificativo: professionista); per *Assicurazione* si intende il contratto di *Assicurazione* ; per *Attività Professionale* si intende l'attività di consulente del lavoro, quale definita regolamentata dalle disposizioni di legge e/o norme nazionali, comunitarie ed internazionali attualmente in vigore in materia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni. Su richiesta dell'Assicurato si specifica che l'attività fiscale tributaria, perito di parte e di nomina giudiziale, CTU sono comprese nell'*Assicurazione* ; per *Contraente* si intende il soggetto che stipula l'*Assicurazione* ; per *Danni* si intende morte o lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni fisicamente determinati; per *Indennizzo* si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*; per *Introiti* si intendono i volumi di affari ai fini IVA conseguiti dall'Assicurando nell'anno solare precedente a quello di attivazione della copertura; per *Perdita patrimoniale* si intende ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di *danni* ; per *Polizza* si intende il documento che prova l'*Assicurazione* ; per *Premio* si intende la somma dovuta dall'Assicurato alla *Società* ; per *Richiesta di risarcimento* si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per Perdite patrimoniali o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*Assicurazione*; per *Sinistro* si intende il fatto per il quale è prestata l'*Assicurazione* e dal quale può derivare un danno o una *perdita patrimoniale*; per *Società* si intende l'impresa assicuratrice; per *Terzi* si intendono tutte le persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Assicurato, con esclusione dei titolari dell'Assicurato, dei suoi associati di diritto o di fatto, dei loro coniugi, figli e degli altri parenti o affini con essi conviventi

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.)

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato –Variazioni o comunicazioni.

Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'Assicurato costituiscono la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Le variazioni o modificazioni della *polizza* devono risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato possono essere fatte con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo della *Società* o della Spett.le Broker; così come ogni comunicazione della *Società* può essere fatta con lettera raccomandata o telefax all'indirizzo dell'Assicurato o della Spett.le Broker/Agente.

Per essere valide ed efficaci, le eventuali lettera di disdetta e di recesso, devono essere inviate dalla *Società* all'Assicurato e per conoscenza al broker.

Le comunicazioni produrranno effetto dalla data di spedizione e farà fede la data del timbro postale.

Art. 3 - Altre assicurazioni/Indennizzo

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Nel caso sia operativa altra assicurazione prestata dalla *Società* o da qualsiasi impresa o affiliata di AIG Europe S.A. , la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente polizza. La presente polizza non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

Nel caso in cui esista altra polizza personale emessa per il tramite della Convenzione CNO Consulenti del Lavoro prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG International Inc ("AIG"), la presente polizza coprirà esclusivamente la parte eccedente al massimale della polizza personale.

Art. 4 - Pagamento del premio

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* e la prima rata di *premio* sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 5 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Di comune accordo tra le parti si prende atto che qualora successivamente alla stipula della presente polizza entrassero in vigore disposizioni di legge o di regolamento che ampliano o modificano le competenze professionali l'Assicurazione si intenderà operante ed efficace anche per tali modifiche o ampliamenti secondo la seguente modalità:

- entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui sopra e dalla successiva comunicazione inviata dall'Assicurato, la Società può richiedere, in base a quanto precede, un maggior premio nella stessa misura che avrebbe richiesto se all'atto della stipula del contratto tali elementi fossero stati conosciuti e ne fosse stata richiesta la copertura. Trascorso tale termine senza richiesta di un maggior premio, la Società emetterà un apposito documento contrattuale a favore di tutti gli Assicurati prendendo atto della relativa estensione di copertura.

In caso di richiesta di maggior premio, l'Assicurato, previo contatto da parte del Broker, ha facoltà di rifiutare il premio addizionale richiesto dalla Società entro 30 giorni dalla data della suddetta comunicazione, e in tal caso l'estensione della copertura si intenderà non operante dall'origine.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta al Broker oppure alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro:

L'Assicurato è tenuto entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta di risarcimento ricevuta;
- b) a dar notizia alla Compagnia per iscritto di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'Assicurato una responsabilità civile professionale; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Salvo restando tutto quanto sopra l'Assicurato potrà dar notizia alla Compagnia, tramite il broker, per iscritto di ogni sinistro o fatto che potrebbe dare luogo ad un danno o ad una richiesta di risarcimento; tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione

Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo.

Art. 10 - Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 13 - Rischi esclusi.

Sono esclusi i sinistri e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di :

- a) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- b) esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- d) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- e) per ogni responsabilità in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, inabilitato o destituito dall'attività professionale.

Purché si provi che l'evento dannoso è in rapporto causale con detti eventi.

Art. 14 - Diritto di surrogazione.

La Società è surrogata, fino alla concorrenza dell'indennizzo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato.

Salvo i casi di dolo, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti delle persone elencate all'art.19 punto d), fatta salva diversa autorizzazione dell'Assicurato stesso.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 16 - Delimitazione dell'Assicurazione

Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi :

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato e/o Contraente stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Tale importo deve intendersi in eccesso al massimale di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato ha la facoltà di proporre alla società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali e/o di tecnici non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato

Art. 18 - Cessazione del rapporto assicurativo

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato;
- b) in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- c) in caso di radiazione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. In caso di radiazione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

CONDIZIONI PARTICOLARI **RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE**

Art. 19 Oggetto dell'Assicurazione – CONSULENTE DEL LAVORO

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Consulente del Lavoro, in quanto iscritto al relativo Albo, svolta nei modi e nei termini previsti dalla Legge n. 1081/64 (Consulente del Lavoro), dalla Legge nr.12 del 11.01.1979, dal Decreto Ministeriale 21 febbraio 2013 n. 46 e successive modifiche legislative e/o regolamenti.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i perdite patrimoniali involontariamente cagionati a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio di attività.

Sono assicurate anche le persone che sono o sono state associate di diritto o di fatto all'Assicurato, da contitolari e/o procuratori, purché esercenti in maniera lecita l'attività di Consulente del Lavoro come prevista dalla presente garanzia.

La presente garanzia è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo dei dipendenti o ausiliari dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo :

- a) le attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libro unico, elaborazione dei cedolini paga, adempimenti previdenziali ed assistenziali, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti. Per estendere la copertura a quanto previsto dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate deve essere attivata l'apposita garanzia aggiuntiva B di cui alle Condizioni Aggiuntive della presente polizza;
- b) le sanzioni di anche di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso nell'esercizio della attività assicurata;
- c) le responsabilità derivanti all'Assicurato nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti, ivi compreso l'incarico di CTU;

- d) le responsabilità derivanti all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
- e) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 250.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di una franchigia fissa per sinistro di € 500,00;
- f) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o effetti al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a € 25.000,00 del massimale indicato in polizza, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 500,00.
- g) le attività di redazione bilancio ed attività connesse e conseguenti;
- i) la responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.
- l) l'attività dell'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Società limitatamente alla responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di Consulente del Lavoro, e non per le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico degli Amministratori;
- m) ritardi nei pagamenti: la garanzia tiene indenne l'Assicurato anche per le richieste di risarcimento presentate in conseguenza di ritardati pagamenti di imposte, tasse o contributi per conto dei clienti, ma solo se l'Assicurato abbia ricevuto incarico scritto con data certa da cliente di effettuare tali pagamenti;
- n) fusioni e acquisizioni: Copertura per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi conseguenti all'attività di acquisizione e fusione, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

L'Assicurazione vale inoltre:

1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);
2. per l'attività di Contenzioso Tributario;
3. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);
4. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
5. per l'attività di Amministratore di stabili condominiali svolta nei modi previsti dall'art. 1130 del Codice Civile;
6. si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta per l'attività di elaborazione dati ed acquisizione dati qualora svolta dall'Assicurato stesso (con medesima Partita Iva) e sempre a condizione che il relativo fatturato sia stato indicato nel questionario di assunzione;
7. per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006);
8. attività di certificazione, conciliazione, mediazione e arbitrato nell'ambito di commissioni di certificazione, conciliazione e arbitrato (D. Lgs nr.: 276/03, Legge 183/2010) e Commissioni di mediazione e conciliazione (D.M. 180/2010). Per tale estensione si conviene attribuire la qualifica di terzo all'Organismo di mediazione / commissione di conciliazione.

Sono altresì incluse in garanzia le azioni di rivalsa esperite dall'Organismo mediazione/Commissione di Conciliazione.

Art. 20 - Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e/o Suoi aventi causa per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla data di retroattività riportata nel frontespizio di polizza.

Se alla scadenza della presente polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, così come se la Contraente si rifiutasse di rinnovare la polizza, per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 60 (sessanta) dopo la scadenza della presente polizza, senza dovere pagare un premio addizionale.

Questo periodo di estensione della garanzia di 60 giorni sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso. Questo periodo di estensione di garanzia vale solo se la Contraente non ha stipulato altro contratto con altra compagnia assicurativa per i medesimi rischi.

Art. 21 - Rischi esclusi

L'Assicurazione non vale:

a) Attività professionale diversa

in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in *polizza*; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di *Società* per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;

b) CAAF

per qualsiasi sinistro conseguenti all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF) istituiti con legge 30.12.1991 n. 413;

c) Valore futuro/rendimento

per qualsiasi *sinistro* attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione di impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:

a) disponibilità di fondi

b) proprietà immobiliari o personali

c) beni e/o merci

d) qualsiasi forma di investimento

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.

d) Enti pubblici/Authority di regolamentazione

per qualsiasi sinistro derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati;

e) Rischio contrattuale puro

per qualsiasi *sinistro* riconducibile ad una :

a) penalità contrattuale in genere.

b) Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.

c) Irrogazione di sanzioni amministrative inflitte all'Assicurato

f) Atti dolosi

per qualsiasi *sinistro* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla *Società* dovranno essere restituiti dall'Assicurato; Si precisa che la garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato conseguente ad atti dolosi dei dipendenti.

g) Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti

per qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di *Assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato *danni* a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del periodo di *Assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente *Assicuratore*;

h) Esclusione Giurisdizione USA/Canada:

qualsiasi *richiesta di risarcimento* fatta contro l'Assicurato:

i. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;

ii. a seguito di deliberazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

i) Visto pesante

qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l'assicurazione esclude le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti alla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)

j) Assistenza fiscale

qualora non espressamente richiamata nella scheda di polizza l'assicurazione esclude le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi clienti conseguenti dall'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n.13 del 06/04/2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge

m) Sanzioni

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

n) DPO (Data Protection Officer)

per qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, alla eventuale attività svolta dall'Assicurato in qualità di DPO;

o) Sindaco e amministratore

per qualsiasi sinistro inerente l'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di consigliere d'amministrazione o di sindaco di società o enti.

Art. 22 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le *richieste di risarcimento* fatte nei confronti dell'Assicurato fatte nel Mondo intero esclusi Usa e Canada. Resta comunque inteso che l'Assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.

Art. 23 - Limiti di indennizzo

Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per Sinistro per Assicurato per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero di sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo.

Il massimale indicato in polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza.

La garanzia è prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato per sinistro per l'attività di consulente del lavoro, di cui alla Dichiarazione del Frontespizio di polizza.

L'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo, ai sensi delle condizioni di polizza, per l'intero importo dovuto, anche nel caso in cui l'ammontare dello stesso sia inferiore all'importo della franchigia indicata nel frontespizio di polizza, ferma restando la facoltà dell'Assicuratore di recuperare l'importo della franchigia dall'Assicurato.

L'Assicurato inoltre dà pieno ed inderogabile mandato all'Assicuratore di negoziare e definire queste *Richieste di risarcimento* e si impegna a rimborsare all'Assicuratore qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.

Resta convenuto fra le Parti che tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa verranno considerati come la conseguenza di un unico *sinistro* verificatasi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle *richieste di risarcimento* oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato all'Assicuratore l'esistenza di fatti che potrebbero successivamente comportare *richieste di risarcimento* per danni.

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, basata su od attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola *richiesta di risarcimento* ai sensi della presente polizza (sinistri in serie)

Un *sinistro* in serie è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa

Gli scoperti e/o le franchigie dovranno restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farli assicurare da altri.

Art. 24 - Clausola arbitrale paritetica

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre colleghi dell'Assicurato nominato uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il professionista da essa designato, contribuendo per metà delle spese e decisioni del terzo Professionista.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni altra formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Ai fini dello svolgimento dell'incarico, le Parti si impegnano a fornire al Collegio tutta la documentazione necessaria a consentire ispezioni ed audizioni di testi.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della responsabilità e la liquidazione del danno ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso.

Art. 25 - Cessazione dell'attività per decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, sarà prevista automaticamente la proroga della garanzia per le *Richieste di risarcimento* pervenute nei 10 (dieci) anni successivi alla data di decesso, sempre che le *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad atti illeciti posti in essere durante il periodo di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della data di decesso.

Il Massimale indicato nel frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato o i suoi eredi durante il periodo di assicurazione ed il periodo di proroga della garanzia di cui al presente articolo.

Art. 26 - Attività di Tributaria.

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;

- rappresentanza per i rapporti tributari;
- contenzioso tributario.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali secondo la legislazione vigente.

Art. 27 - Clausola Broker

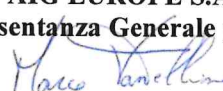
L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Marsh Spa. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Spett.le Marsh Spa la quale tratterà con la Società Assicuratrice.

Con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione dalla Società al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
- 2) Ogni comunicazione alla Società dal Broker si considererà effettuata dal Contraente / Assicurato.

IL CONTRAENTE
 X 
 IL PRESIDENTE
 (Alessandro VISCONTI)
 ASSISTENZA * CONSULENTI DEL LAVORO ENTE NAZIONALE

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
 Rappresentanza Generale per l'Italia



Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 3 (Altre assicurazioni). Art. 5 (Modifiche dell'Assicurazione). Art. 8 (Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro). Art. 12 (Foro competente). Art. 17 (Gestione delle vertenze di danno- spese legali). Art. 20 (Inizio e termine della garanzia). Art. 24 (Arbitrato).

IL CONTRAENTE
 X 
 IL PRESIDENTE
 (Alessandro VISCONTI)
 ASSISTENZA * CONSULENTI DEL LAVORO ENTE NAZIONALE

La sezione degli Allegati di Polizza si intende integrata con le seguenti clausole elencate progressivamente:

A) APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi:

- i. entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o
- ii. pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

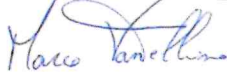
- (a) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

LA SOCIETÀ
AIG Europe SA
Rappresentanza Generale per l'Italia



IL CONTRAENTE

IL PRESIDENTE
(Alessandro SPARRELLI)

